

LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PUBBLICI

*Un quadro normativo
in evoluzione*

Marco D'Isanto
Consulente Imprese ed
Istituzioni culturali

1

LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PUBBLICI

INQUADRAMENTO GENERALE E L'EVOLUZIONE DELL'ORDINAMENTO

Il Codice dei beni culturali - art. 115: gestione diretta e indiretta

Legge n. 448 del 2001 (art. 35)

D.L. n. 351/2001 (art. 3 bis)

Il principio di sussidiarietà: revisione della Costituzione (l. cost. n. 3/2001)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 comma 303/304/305 (concessioni di valorizzazione)

Il Codice dei Contratti pubblici: art. 151 partenariato speciale

Il Codice del Terzo Settore (art. 56, art. 89 partenariato e art. 71 Concessione di immobili culturali pubblici)

La Convenzione di Faro

Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020 depositata il 26 giugno 2020 in relazione alla co-progettazione

Sentenza Corte Costituzionale n. 255/2020 depositata il 26 novembre 2020 in relazione alle convenzioni ex artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore


Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»

Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 (Ministero del Lavoro)

Parere del Consiglio di Stato Adunanza 12 Aprile 2022

Revisione della disciplina in materia di contratti pubblici (D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36)

D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.



LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PUBBLICI

LE CRITICITA' DEL QUADRO NORMATIVO

Un quadro normativo frammentario ed orientato ai servizi aggiuntivi


Una tendenza orientata alla redditività del patrimonio pubblico piuttosto che alla valorizzazione ad uso sociale dei beni

L'incapacità dell'istituto concessorio di attuare un reale processo di valorizzazione del patrimonio «minore»

In questo quadro di grande rigidità si misura il fallimento delle politiche pubbliche per la valorizzazione del patrimonio culturale e più in generale del patrimonio immobiliare pubblico

Una nuova tendenza: il paradigma della sussidiarietà in campo culturale

L'esigenza di un quadro normativo moderno, elastico e attento ai processi di rigenerazione culturale e sociale



LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PUBBLICI

LA SUSSIDIARIETA' IN CAMPO CULTURALE

L'affermazione di un nuovo paradigma: l'amministrazione condivisa

Gli strumenti:

partenariato speciale pubblico-privato sui beni culturali – art. 151 CCP (art. 134 nuovo codice)

partenariato speciale pubblico-privato sui beni culturali – articolo 89 CTS

co-programmazione – articolo 55 CTS


co-progettazione – articolo 55 CTS

concessione di beni immobili culturali ETS – articolo 71 CTS

convenzioni con ODV e APS – articolo 56 CTS

i patti di collaborazione

gli accordi di valorizzazione





IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

*Nuovi modelli di
valorizzazione del
patrimonio culturale*

Marco D'Isanto
Consulente Imprese ed
Istituzioni culturali

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

LA CONVENZIONE DI FARO (LEGGE 1 ottobre 2020, n. 133)

Articolo 12 - Accesso all'eredità culturale e partecipazione democratica

- *Le Parti si impegnano a:*
- a. incoraggiare ciascuno a partecipare:
 - - al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell'eredità culturale;
 - - alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che l'eredità culturale rappresenta;
- b. prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale all'eredità culturale in cui si identifica;
- c. riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato, sia come partner nelle attività, sia come portatori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per l'eredità culturale;
- d. promuovere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

La Convenzione di Faro (comunità patrimoniale) – COE (STCE n°199-2005)

- E' utile richiamare i principi contenuti nella parte III art. 11 in cui le organizzazioni pubbliche vengono sollecitate a:
 - a. promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
 - **b. sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;**
 - c. sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori;
 - d. rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;
 - e. incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Art. 151 comma 3 D. Lgs 50/2016

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, **attivare forme speciali di partenariato** con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, **attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.**

Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

La Nota del Mibact 9 Giugno 2016

- La previsione dell'articolo 151, comma 3, costituisce dunque una **norma aperta** che potrà man mano riempirsi di contenuti applicativi specifici sulla base dell'esperienza e delle buone pratiche che potranno essere avviate e sperimentate nella concreta operatività degli uffici.
- Ancorché di tipo contrattuale e non istituzionale (nel senso che non dà luogo alla costituzione di un apposito soggetto fondazionale o associativo di cui al Libro I del codice civile, ma resta a livello di rapporto convenzionale di durata), il partenariato in questione può assumere (e spesso ha assunto nella pratica negli esempi sinora sperimentati) una maggiore strutturazione quasi-organizzativa nello svolgimento del rapporto, **sotto il profilo della previsione di appositi comitati o tavoli tecnici** (o cabine di regia o *steering committee*) a composizione mista o paritetica con il partner privato cui è demandato il monitoraggio o l'indirizzamento della fase esecutiva.
- L'istituto può trovare spazio anche in **relazione agli accordi di valorizzazione dei beni culturali** pubblici previsti dall'articolo 112 del codice di settore, volti a definire le politiche strategiche di sviluppo culturale (eventualmente rimettendone l'attuazione a soggetti, appositamente costituiti, aventi funzione di cabina di regia) oppure diretti a regolare, anche con la partecipazione dei privati interessati, servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

L'istituto del partenariato speciale

Il Partenariato Speciale è “**un processo di sviluppo condiviso**” in cui la collaborazione con privati ed enti del terzo settore si pone l'obiettivo di dare concreta attuazione al principio generale (di rango costituzionale) della sussidiarietà, in un campo, quello del patrimonio culturale, la cui specificità, anche di tipo giuridica, pone problemi gestionali trasversali e multidisciplinari, a cui spesso si aggiungono criticità strutturali connesse alla mancanza di risorse.

Si intravede nel partenariato speciale, l'elaborazione di un **sistema di collaborazione tra Amministrazione e soggetti privati** che riconosce non solo la specialità del patrimonio culturale ma anche il principio che l'interesse generale possa essere opportunamente perseguito dal soggetto privato sebbene in concorso con la pubblica amministrazione.

Si tratta dunque di un nuovo modulo organizzativo in cui viene recepito il ruolo centrale delle comunità nella valorizzazione del patrimonio culturale e alla Pubblica Amministrazione viene attribuito il compito di orientare attivamente, con il concorso di partner privati, i processi di valorizzazione culturale con l'obiettivo di estendere la fruizione dei beni culturali pubblici.



IL PARTENARIATO SPECIALE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Art. 151 comma 3 D. Lgs 50/2016

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, **attivare forme speciali di partenariato** con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, **attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.**

Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Art. 151 comma 1 D. lgs 50/2016

(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente **codice** si applica ai **contratti** di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai **contratti** di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante **Codice** dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Art. 19 comma 1 D. lgs 50/2016

Procedura semplificata nella scelta del partner

- L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è **soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.** Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purchè nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Art. 89 comma 17 D. Lgs 117/2017

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare **forme speciali di partenariato** con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui **all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Art. 89 comma 17 D. Lgs 117/2017

Gli ETS con i quali le Amministrazioni Pubbliche potrebbero stipulare accordi partenariali sono quelli che esercitano le seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017].
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Art. 151 comma 3 D. Lgs 50/2016

- A differenza della disposizione originaria contenuta nel Codice dei contratti pubblici che consente di **attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati**, dirette a consentire il **recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili**, il CTS indica come oggetto del partenariato le attività di valorizzazione di beni culturali.
- A tal proposito giova ricordare la distinzione contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 9 del 13 Gennaio 2004 tra tutela e valorizzazione in cui si afferma: *Tuttavia le espressioni che, isolatamente considerate, non denotano nette differenze tra tutela e valorizzazione, riportate nei loro contesti normativi dimostrano che la prima è **diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale**; ed è significativo che la prima attività in cui si sostanzia la tutela è quella del riconoscere il bene culturale come tale.*
- *La valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il **miglioramento dello stato di conservazione** attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa.*

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Art. 19 comma 1 D. lgs 50/2016

Procedura semplificata nella scelta del partner

- Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito **avviso**
- Pubblicazione sul sito internet della PA con il quale si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
- Trascorsi 30 giorni la PA può stipulare il contratto nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80
- E' ammessa dunque l'iniziativa del privato a prescindere dagli atti di programmazione o preparatori dell'amministrazione
- La proposta non determina un obbligo della PA in ordine alla pubblicazione dell'Avviso
- L'amministrazione dovrà vagliare l'ammissibilità e la convenienza per l'interesse pubblico

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il procedimento

Terminata l'analisi preliminare di contesto il procedimento amministrativo prevede:

- 1) la pubblicazione dell'avviso
- 2) la presentazione delle proposte
- 3) la valutazione delle proposte
- 4) la fase di co-progettazione
- 5) la stipula dell'accordo partenariale

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Organismo di collaborazione

- Nell'Organismo di collaborazione viene effettuata la valutazione e la definizione delle più efficienti condizioni operative e gestionali ai fini dell'avanzamento delle attività e delle eventuali esigenze di programmazione di nuove attività, o di attività complementari, o conseguenti ad imprevisti.
- All'Organismo compete in generale la valutazione di tutte le modifiche che si rendono necessarie per adeguare costantemente nel modo più efficace possibile le attività agli obiettivi di valorizzazione, ed è il luogo in cui vengono discusse le criticità applicative dell'accordo e gli strumenti necessari per rimuovere gli ostacoli che si presentano nella fase di attuazione dell'accordo.
- L'accordo di partenariato definisce la composizione dell'Organismo di collaborazione, le modalità per la sua convocazione, per il suo funzionamento, e per l'assunzione delle deliberazioni

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

- Articolo 134. Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.
- 1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione **può stipulare contratti gratuiti**, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.
- 2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela **o alla sua valorizzazione**, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e **la valorizzazione di beni culturali**, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

- Articolo 134. Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.
- 3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 4. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

- Il generale riferimento all'art. 8, in particolare al primo e al terzo comma, fa ricomprendere i partenariati speciali **nell'ambito delle procedure previste per i contratti gratuiti**, definiti dall'art. 2 dell'Allegato I1 come i contratti **in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici** direttamente previsti nel contratto **gravano solo su una o alcune delle parti contraenti**.
- Il rinvio a questa particolare tipologia contrattuale pone, in una cornice nuova, il problema del contenuto giuridico di questo istituto atipico. La relazione illustrativa, nel commentare l'articolo 134, include i partenariati speciali nell'ambito del genus dei contratti gratuiti: "La disposizione, corrispondente all'attuale art. 151, si occupa della collaborazione tra pubblico e privato nello svolgimento di attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, di regola svolte nelle forme della sponsorizzazione e del partenariato. Il riferimento alla "valorizzazione" dei beni culturali, oltre che alla loro tutela, contenuto nel comma 1, risponde ad una sollecitazione in tal senso della dottrina. Nella formulazione proposta, **queste forme di collaborazione vengono ricondotte dal comma 1, tramite rinvio alla disciplina comune, all'ampia categoria dei contratti gratuiti recepita nel Codice (v. art. 8, comma 1)**".

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

- 1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
- 3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

- **Art. 13. Ambito di applicazione**
- 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
- 5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

- Dunque, dopo l'introduzione del nuovo Codice, il partenariato speciale e le sponsorizzazioni relativi ai beni culturali possono considerarsi contratti esclusi dalla disciplina dei contratti pubblici ma, dal raccordo sistematico operato nell'ambito dell'articolo 13 dal comma 2 e dal comma 5, i contratti gratuiti che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, dovranno essere stipulati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso Codice.
- In definitiva, al di fuori dei principi richiamati, per i contratti relativi ai beni culturali non possono trovare applicazione le disposizioni o le estensioni analogiche ad altre tipologie contrattuali (come ad esempio il partenariato ordinario) contenute nella disciplina dei contratti pubblici.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

- I principi richiamati sono quelli del risultato, della fiducia e il principio dell'accesso al mercato.
- Ne discende che per la generalità dei contratti gratuiti non debbano trovare applicazione le norme dettate dalla disciplina dei contratti pubblici, pur nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che richiede comunque l'esperimento di procedure trasparenti e, quindi, il rispetto dei principi di legalità, buon andamento e trasparenza.
- Per i contratti gratuiti per i quali è prevista opportunità di guadagno economico, categoria all'interno della quale sono tendenzialmente riconducibili i partenariati speciali, la selezione dei partner dovrà avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

- In questa prospettiva viene dunque sancita definitivamente l'**estranità dell'istituto** al corpo normativo dei partenariati ordinari e alla disciplina dei contratti pubblici chiamata a regolare gli appalti e le concessioni.
- Si delinea, dunque, una forma di gestione, in linea peraltro con quanto avvenuto prevalentemente nella prassi, quanto meno degli istituti statali, **di coinvolgimento dei privati per attività orientate ad incrementare la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali** la cui sostenibilità economica non deriva da un trasferimento finanziario degli istituti a favore dei partner privati ma dalla possibilità di condurre attività in grado di garantire un equilibrio economico-gestionale al partner privato.
- Coerentemente con l'estromissione del partenariato speciale dal Codice dei contratti pubblici, e in analogia con quanto previsto dall'art. 6 del nuovo Codice in relazione agli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del terzo settore, il procedimento amministrativo seguirà la disciplina contenuta nella legge 241/1990, indirizzo questo già espresso nella circolare emessa dall'Ufficio Legislativo del Mic, n. 17461 del 09.06.2016.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

- Al fine di individuare le esigenze minime di evidenza pubblica è utile richiamare quanto previsto dalle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per disciplinare le procedure di co-progettazione: l'amministrazione pubblica individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990, e, quindi, avviato il procedimento, pubblica l'avviso in cui evidenzia la finalità del procedimento, l'oggetto del procedimento, la durata del partenariato, il quadro progettuale ed economico di riferimento, i requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse, le fasi del procedimento e modalità di svolgimento, i criteri di valutazione delle proposte, e la conclusione del procedimento. Terminata la fase comparativa, con la selezione di uno o più partner operativi, il contratto potrà essere liberamente negoziato in ossequio al già richiamato principio di autonomia contrattuale.
- Trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l'iniziativa può essere anche di parte e, dunque attivata, da uno o più soggetti privati.

IL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

Gli elementi essenziali del Partenariato

- Procedure semplificate
- Contenuto negoziale molto elastico
- Concreta possibilità di costruire progetti di valorizzazione innovativi e ideati sulla base delle caratteristiche specifiche del bene da valorizzare
- E' un reale progetto di cooperazione tra Pubblico e Privato
- Modello di governance flessibile che consente anche di allargare il partenariato a soggetti inizialmente estranei
- Consente di ricevere l'apporto e il contributo di diverse amministrazioni inserendosi anche negli accordi di valorizzazione
- Necessita di competenze e di risorse per allestire e seguire l'intero processo

GRAZIE

Marco D'Isanto

Consulente di Imprese e istituzioni
culturali

Dottore Commercialista

Via Merliani 51

Napoli

☎ +39 3475393145

✉ *m.disanto@marcodisanto.com*

🌐 <http://www.consulenzaentinoprofit.it>